



# COMUNE DI CINISI

(Citta' Metropolitana di Palermo)

Ordinanza n. 14 del 28/02/2025

**Oggetto: Divieto di vendita e utilizzo di bombolette spray emettenti schiuma, mazze e similari, divieto, su tutto il territorio comunale, di lancio o sparo mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.- dal 01 AL 04 MARZO 2025.**

## IL SINDACO

**VISTA** l'esigenza di emettere un'ordinanza per il divieto di vendita ed utilizzo delle schiume spray, mazze e similari, nonché di altri prodotti atti a imbrattare o recare molestia o nocumento a persone o danneggiare beni pubblici in occasione delle manifestazioni carnevalesche in corso di svolgimento;

**PRESO ATTO** altresì di molteplici lamentele da parte della cittadinanza che, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, può trovarsi a subire lanci di schiume a mezzo di bombolette spray, nonché di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati, nonché lancio di petardi, mortaretti e botti di vario genere;

**ACCERTATA**, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, la necessità di scoraggiare il sempre più indiscriminato uso, durante il suddetto periodo, dei sopra descritti strumenti di offesa che provocano molestia e disturbo alla collettività, che possono provocare danni fisici, **sia a chi li maneggia sia a chi venisse colpito**, determinando gravi conseguenze per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;

**CONSIDERATO** altresì, che tali comportamenti, soprattutto nella tradizionale sfilata dei carri allegorici, oltre il possibile disturbo sopraccitato, possono provocare anche turbativa all'ordine pubblico;

**RILEVATO** che, una manifestazione di tale importanza che rientra oramai a pieno titolo nelle tradizioni del Paese, non può e non deve essere inficiata da episodi riprovevoli e da comportamenti sconsiderati;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, recante disposizioni in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione, in particolare l'art. 2 lettera b,- che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti atti a scoreggiare situazione in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

**RITENUTO**, quindi, necessario eliminare tali inconvenienti onde assicurare il più sereno e tranquillo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche, nonché a tutela della pubblica incolumità;

**VISTO** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli artt. 50-54 TUEL;

**VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**DATTO ATTO** che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva;

### **ORDINA**

**DAL 01 al 04 MARZO 2025 durante le sfilate dei carri e fino al termine della manifestazione;**

A) agli esercenti il commercio

- **Divieto di vendita** di bombolette di schiuma, mazze e similari;
- **Divieto di vendita** di mortaretti, petardi, bombette e similari.

B) ai cittadini partecipanti alla manifestazione:

- **divieto di fare uso delle bombolette di schiuma, mazze e similari, nonché di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati**
- **divieto lancio e sparo di mortaretti, petardi, bombette e similari.**

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00,00 ad € 500.00,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50.00,00.

All'atto della contestazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81.

### **INCARICA**

gli Agenti di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

Di Dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati tutti del contenuto del presente provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell'Ente e di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Palermo;
- Al Commissariato P.S. di Partinico;
- Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;
- Al Comando di Polizia Locale di Cinisi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti, legge 6/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Dalla Residenza Comunale  
Cinisi 28 Febbraio 2025

**Il Sindaco**  
**F.to Dott.ssa Vera Abbate**